



COMUNE DI NOVARA

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
DEL COMUNE DI NOVARA**

Indice:

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Principi di autonomia e indipendenza
Art. 3	Composizione della avvocatura comunale e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi
Art. 4	Incompatibilità
Art. 5	Funzioni
Art. 6	Organizzazione del servizio
Art. 7	Consegna atti
Art. 8	Relazioni interne
Art. 9	Convenzioni
Art. 10	Trattamento economico
Art. 11	Sentenze favorevoli
Art. 12	Compensi professionali
Art. 13	Criteri di Riparto
Art. 14	Fondo Avvocatura
Art. 15	Limite complessivo dei compensi
Art. 16	Documenti sottratti all'accesso
Art. 17	Pratica professionale
Art. 18	Rinvio

ARTICOLO 1 - Ambito di Applicazione

Il Presente regolamento, che costituisce parte integrante del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", disciplina le attività le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'avvocatura comunale formalmente istituita presso il Comune di Novara.

L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale secondo le norme di legge e secondo quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 - Principi di Autonomia e Indipendenza

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività della Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza come previsto dalla legge professionale vigente.

Gli Avvocati sono collocati nella struttura dell'ente nell'ambito del Servizio Avvocatura e sono sottoposti al Segretario Generale ovvero ad un dirigente sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro del personale.

Gli Avvocati operano in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio della attività professionale. I medesimi esplicano i propri compiti difensivi, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico; non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti nell'espletamento della attività forense e ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.

Il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto Comunale.

Il Sindaco rappresenta l'Amministrazione nei giudizi e conferisce il relativo mandato a Legale incaricato presso l'Avvocatura, previa consultazione dello stesso.

Gli Avvocati rispondono al Legale rappresentante dell'Ente nell'adempimento del mandato professionale, pur relazionando direttamente con i dirigenti dei servizi per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esecuzione del mandato ed al Dirigente di riferimento, fermi restando i vincoli derivanti dal rapporto di lavoro.

ARTICOLO 3 – Composizione della avvocatura comunale e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L'Avvocatura è costituita da Avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni.

L'Avvocatura è organizzata in due sezioni di cui una destinata alla trattazione degli affari consultivi e contenziosi inerenti le materie civile, amministrativa e tributaria, e l'altra destinata alla trattazione degli affari consultivi e contenziosi inerenti le materie tributarie, locatizie, le azioni volte al recupero dei crediti dell'Amministrazione, nonché le azioni volte alla difesa dell'Ente in sede penale.

Gli affari consultivi e contenziosi saranno assegnati agli Avvocati, in conformità ai principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale ed in coerenza alle materie di competenza di ciascuna sezione dell'Avvocatura. Qualora la professionalità degli Avvocati sia equivalente, le pratiche potranno essere assegnate congiuntamente ai medesimi.

Essendo presenti più professionisti titolari di competenza specifica in materia tributaria, le pratiche saranno assegnate tenendo conto dei particolari carichi di lavori e della complessità delle cause.

I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di Avvocato sono inseriti nella dotazione organica del Comune nel profilo professionale di Avvocato.

L'Amministrazione garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità della attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenze e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

L'Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente.

L'Amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica, di studio, di aggiornamento professionale continuo ai sensi della normativa vigente, nonché di supporto, necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio.

ARTICOLO 4 – Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Legge professionale vigente, la disciplina normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento vigente per il Comune di Novara.

ARTICOLO 5 – Funzioni

All'Avvocatura sono assegnate funzioni sia in ambito di contenzioso sia in ambito consultivo ed in particolare:

- Rappresenta, in via esclusiva e assiste in giudizio il Comune nelle cause, sia attive che passive, in materia civile, amministrativa, tributaria e penale, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione;
- Esprime pareri, non vincolanti, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia di vertenze ovvero in merito alla definizione delle medesime mediante transazione giudiziale o stragiudiziale;
- Predisporre transazioni giudiziali, in accordo con i Servizi interessati o esprime pareri, non vincolanti, sui medesimi atti redatti da altri Servizi;
- Svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare consulenza legale agli Organi Istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri legali a carattere non vincolante per i destinatari;
- Suggerisce provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare lite ed, in particolare, segnala, se del caso anche alla Direzione Operativa, l'opportunità di intervenire in autotutela;
- Al di fuori dei casi in cui la responsabilità della Amministrazione è coperta da garanzia assicurativa, l'Avvocatura procede, ove possibile ed opportuno, ad una definizione bonaria delle controversie ed al recupero delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione (transazioni, recupero dei crediti per i quali non è attivabile procedimento di ingiunzione fiscale, istanze di ammissione al passivo dei fallimenti).

Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati.

Gli Avvocati potranno essere affiancati da uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, previa determinazione del dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura:

- nelle cause di particolare complessità;
- nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura;
- nei casi in cui i carichi di lavoro assegnati agli avvocati non consentano lo svolgimento di una pratica con adeguata competenza conformemente a quanto previsto dal Codice deontologico forense;
- su richiesta della Giunta Comunale.

Nei casi di cui al paragrafo precedente oppure in fattispecie in cui sia incompatibile o inopportuna la difesa da parte degli avvocati dell'ente, il Dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura potrà affidare l'incarico a legali esterni.

Con determinazione del Dirigente a cui sono affidati i compiti di direzione dell'Avvocatura verranno nominati altresì gli avvocati esterni co-difensori nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un foro diverso da Novara.

L'Avvocatura, di concerto con i Dirigenti competenti per materia, può sempre nominare periti di parte esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, con incarico formalizzato dal dirigente.

Il Sindaco, la Direzione Operativa e i Dirigenti possono richiedere pareri non vincolanti all'Avvocatura su questioni giuridiche complesse; la richiesta di parere deve essere redatta in forma scritta, deve essere corredata della documentazione utile e da una relazione in ordine ai fatti che hanno determinato la richiesta stessa.

Qualora venissero richiesti pareri non aventi il requisito della "complessità", perché rientranti in attività ordinaria del servizio richiedente, il Dirigente del Servizio Avvocatura provvede a restituire al richiedente l'istanza.

Su richiesta del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura, compatibilmente con l'esigenza di rispettare le scadenze processuali, può esaminare clausole suscettibili di approfondimento giuridico contenute in schemi contrattuali e in bozze di regolamento.

L'Avvocatura, di regola e compatibilmente con il rispetto degli adempimenti processuali, esprime il proprio parere nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni di urgenza; il termine potrà essere maggiore e verrà comunicato al richiedente, nel caso di materie particolarmente complesse o qualora si debba procedere ad un'integrazione di documenti, relazioni o specifiche tecniche da parte del richiedente.

ARTICOLO 6 - Organizzazione del servizio

Al Dirigente del Servizio Avvocatura sono assegnati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- determina le direttive organizzative inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- organizza le attività dell'ufficio assegnando al personale i compiti, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari, vigila e controlla il loro operato;
- definisce in collaborazione con gli avvocati assegnati alla avvocatura i carichi di lavoro compatibili con l'esercizio della attività forense;
- promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati, anche su proposta degli stessi;
- segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di studio al fine di suggerire le apposite modifiche o azioni conseguenti.

Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale garantiscono la sostituzione reciproca in caso di assenza o di impedimento.

Gli Avvocati nello svolgimento delle loro attività di avvocato conformano il proprio comportamento ai doveri e al codice deontologico come previsto dalla vigente Legge professionale.

Alla segreteria amministrativa dell'Avvocatura sono assegnati i seguenti compiti:

- Ricevere tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'Ente;
- Detenere l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
- Provvedere alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
- Curare la gestione informatica e cartacea di ogni giudizio sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- Occuparsi della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- Tenuta e Spedizione dei documenti che guardano la Avvocatura.

L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio della attività forense, tra le quali:

- l'iscrizione a ruolo delle cause
- la costituzione in giudizio
- il pagamento del contributo unificato
- le spese di mediazione obbligatoria
- l'acquisto dei valori bollati e dei diritti di cancelleria.

ARTICOLO 7 – Consegna atti

Al fine di consentire agli Avvocati la tempestiva costituzione in giudizio, l'Ufficio archivio, competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari, provvede a trasmetterli agli Uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento degli stessi.

ARTICOLO 8 – Relazioni interne

I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, apposita relazione contenente tutti i chiarimenti, documenti e le notizie utili ai fini della predisposizione degli atti difensivi nonché i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

ARTICOLO 9 – Convenzioni

L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la quale vengono stabiliti i rapporti nonché gli oneri a carico dei contraenti.

Ai Comuni convenzionati l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore del Comune di Novara.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi l'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliamento presso le autorità giudiziarie con sede in Novara a favore esclusivamente di altri Enti locali, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ARTICOLO 10 - Trattamento Economico

Agli Avvocati Comunali, a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e di ogni altra normativa vigente in materia, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura comunale) giurisdizionali civili, amministrative, tributarie e penali.

Ai dipendenti compete il trattamento economico relativo alla categoria di inquadramento, la retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL 31.3.1999 ove previste.

La retribuzione di risultato di cui all'art. 10 CCNL 31.3.1999, erogata per ogni anno è correlata ai compensi professionali riconosciuti, secondo quanto specificatamente stabilito nel Contratto Integrativo Decentrato vigente.

I compensi professionali sono dovuti al personale inquadrato nel profilo professionale di avvocato assegnato all'avvocatura comunale di Novara ed iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati.

ARTICOLO 11 - Sentenze Favorevoli

I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di provvedimenti giurisdizionali che, in ogni fase del procedimento ed in ogni grado, anche d'appello, lascino sostanzialmente intatto l'atto, la situazione in essere, o, comunque, definiscano la vertenza con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato del contenzioso.

In particolare per sentenze favorevoli debbono intendersi:

- a) Provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (a mero titolo esemplificativo: sentenze definitive e non definitive, decreti, decreti ingiuntivi, ordinanze, ordinanze di assegnazione somme nelle procedure esecutive presso terzi, ordinanze di convalida dello sfratto e di intimazione al pagamento di somme, transazioni a seguito di sentenza favorevole a norma di legge, ecc.) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale;
- b) Provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto nella sostanza il provvedimento comunale eventualmente impugnato (a mero titolo esemplificativo: provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, ecc.).

ARTICOLO 12- Compensi Professionali

I compensi professionali sono riconosciuti dall'Amministrazione e corrisposti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la Controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Le somme erogate agli avvocati a titolo di compensi professionali sono da considerarsi comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

1) Sentenze Favorevoli per il Comune che pongono a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite: l'ammontare dei compensi professionali spettanti a-

gli avvocati è quello determinato dal Giudice, escluse le quote relative alle spese borsuali liquidate.

II) Sentenze Favorevoli per il Comune, con compensazione totale o parziale delle spese.

La liquidazione dei compensi viene effettuata sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle allegate al regolamento Ministeriale del 10/03/2014, n. 55 e nell'art. 6 del medesimo Regolamento;
- b) Le cause di valore indeterminabile, si applica la media tra gli importi base dei due scaglioni di riferimento di cui all'art.5, comma 6, del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n.55;
- c) Le cause di valore indeterminabile: in conformità a quanto disposto dall'art.5, comma 6, del Decreto Ministeriale 10/03/2014, n.55, qualora la causa di valore indeterminabile, in base a motivata valutazione, risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola entro lo scaglione fino ad € 520.000,00.

III) Sentenze favorevoli per il Comune di Novara per le quali gli avvocati comunali siano stati affiancati per la difesa da avvocati esterni: il riconoscimento delle competenze professionali è corrisposto nella misura massima del 50% della somma risultante dalla parcella professionale elaborata secondo i criteri di cui ai punti precedenti purché l'avvocato dell'ente abbia concorso alla redazione degli atti giudiziari ed alla attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'ente. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti e/o la mera presenza alle udienze.

ARTICOLO 13 – Criteri di riparto dei compensi nell'ipotesi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti

Le spese liquidate con sentenza favorevole al Comune sono ripartite tra i Legali dell'Avvocatura in base al rendimento individuale secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) I tempi di liquidazione saranno definiti in specifico protocollo adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e definito annualmente entro il mese di gennaio.
- b) ai fini della determinazione dell'importo da erogare a ciascun Avvocato dell'Ente, la somma spettante è ripartita tra gli avvocati dell'Avvocatura civica, in base all'apporto individuale prestato;
- c) in particolare, l'importo così come determinato alla lett. b) sarà ripartito tra gli avvocati sulla base del risultato ottenuto risultante da specifica scheda di valutazione che terrà conto:

ITEM	Criteri e valutazione
1. Numero cause trattate	<p>Numero degli affari trattati</p> <p>Il punteggio è attribuito assegnando un punteggio proporzionale al numero degli affari trattati. All'avvocato che ha trattato il numero maggiore è assegnato il punteggio massimo pari a 6 punti, agli altri in proporzione.</p>
2 - Complessità delle materie trattate	<p>Grado di complessità determinata dalla novità delle materie oggetto di contenzioso, dall'orientamento giurisprudenziale contrastante, dagli effetti sull'organizzazione, sui programmi dell'Amministrazione, sul potenziale impatto sulla finanza dell'Ente e sull'immagine dell'Ente (complessità elevata): se almeno il 50% delle cause trattate (*) soddisfi quantomeno tre dei requisiti sopra indicati Punti 6</p> <p>(complessità media): se le cause trattate (*) che soddisfano quantomeno tre dei requisiti sopra indicati, siano comprese in una percentuale tra il 25% ed il 49.99% del numero complessivo delle cause assegnate. Punti 4</p> <p>(complessità bassa): se le cause trattate, che soddisfano quantomeno tre dei requisiti sopra indicati, siano inferiori al 25% del numero complessivo dei casi assegnati Punti 1</p>
3 - vicende processuali	<p>Adeguato: se almeno l'80% (*) delle cause trattate si siano concluse con sentenze a favore della Amministrazione Punti 6</p> <p>Da migliorare: se le cause che si sono concluse con sentenza favorevole sono pari ad una percentuale compresa tra il 60% e il 79.99% di quelle complessivamente assegnate. Punti 4</p> <p>Inadeguato: se le cause che si sono concluse con sentenza favorevole sono pari ad una percentuale inferiore al 60%. Punti 1</p>

<p>4 - Interdisciplinarietà degli affari legali oggetto di trattazione</p>	<p>Riguardante una o più materie: civile, penale, amministrativa, tributaria Alta se almeno il 50% delle cause trattate afferisce a due delle materie sopra elencate. Punti 3 Media : se le cause trattate che afferiscono ad almeno due delle materie sopra indicate sono pari ad una percentuale compresa tra il 25% e il 49.99% di quelle complessivamente assegnate. Punti 2 Bassa: se le cause trattate che afferiscono ad almeno due delle materie sopra indicate sono pari ad una percentuale inferiore al 25%. Punti 1</p>
<p>5 - Puntualità negli adempimenti processuali</p>	<p>Adeguito: nel caso in cui almeno il 95% degli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi da parte del Giudice competente o del Dirigente. Punti 6 Da migliorare nel caso in cui gli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi da parte del Giudice o del Dirigente in una percentuale compresa tra il 70% ed il 94,99%. Punti 4 Inadeguato: nel caso in cui meno del 70% degli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi del Giudice o del Dirigente. Punti 1</p>

(*) Precisazione : per cause trattate vengono considerate sia le nuove cause avviate nel corso d'anno sia le cause oggetto di azioni legali avviate negli anni precedenti e ancora non definite con sentenza o comunque concluse.

Il sistema di valutazione, è a tal fine integrato.

Alla liquidazione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole con spese poste a carico della controparte si provvede, previa quantificazione della somma che risulta introitate nell'anno o negli anni precedenti e non ancora liquidate.

Nel caso in cui la parte soccombente condannata non provveda al versamento delle spese, compete all'Avvocatura attivare le procedure di recupero di tali somme nell'interesse del Comune.

ARTICOLO 14- Fondo Avvocatura

Il Bilancio Comunale, nell'ambito del capitolo a cui sono imputate le spese del personale di cui all'art.15 del CCNL, definisce annualmente il fondo a cui imputare le spese per i compensi professionali derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese.

La costituzione del fondo è definita nel rispetto dei tetti stabiliti dall'art.9, c.6 del D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114) e s.m.i..

Il Dirigente responsabile assistito da dirigente e/o da funzionario aventi specifiche competenze giuridiche: assegna provvisoriamente il fondo afferente le spese compensate alle due Sezioni sulla scorta delle liquidazioni dell'anno precedente e in sede di liquidazione del saldo, assegna il fondo definitivamente tenendo conto del numero degli affari trattati, della complessità delle materie affrontate, delle vicende processuali degli affari legali trattati nonché della interdisciplinarietà delle fattispecie esaminate come segue:

Criteri riparto	Descrizione criterio riparto	Percentuale riparto
Numero affari trattati che si sono conclusi con sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite	Il criterio è rappresentato dal numero delle sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, ottenute dalle due Sezioni.	Alla Sezione che ha ottenuto il maggior numero di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite spetta il 50% del Fondo
Complessità delle materie trattate	Il grado di complessità è determinato dalla novità delle materie oggetto di contenzioso, dall'orientamento giurisprudenziale contrastante, dagli effetti sull'organizzazione, sui programmi dell'Amministrazione, sul potenziale impatto sulla finanza dell'Ente e sull'immagine dell'Ente.	Alla Sezione che ha trattato il maggior numero di cause complesse (così come illustrato nella precedente colonna) spetta il 20% del Fondo
Vicende processuali	Il criterio suddetto afferisce all'esito delle cause complessivamente trattate dalle due Sezioni	Alla Sezione che ha ottenuto il maggior numero di sentenze favorevoli (considerando sia le sentenze con liquidazione delle spese di lite sia quelle con compensazione delle spese di lite) spetta il 20% del Fondo
Interdisciplinarietà degli affari legali oggetto di trattazione	Il suddetto criterio afferisce alla molteplicità delle materie trattate (civile - penale - amministrativa - tributaria) dalle singole Sezioni.	Alla Sezione che ha seguito il maggior numero di cause che abbiano comportato la trattazione di diverse discipline giuridiche (almeno tre tra civile, tributario, penale e amministrativo) spetta il 10% del Fondo

Il Dirigente procede all'applicazione dei criteri di riparto di cui sopra sulla base di apposita scheda che integra il sistema di valutazione.

ARTICOLO 15 - Limite complessivo dei compensi

A norma dell'art. 9, comma 7, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114) e s.m.i., attualmente, il limite complessivo dei compensi, per cause favorevoli con compensazione o con spese poste a carico della controparte, per ogni avvocato, non potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

ART. 16 - Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

ARTICOLO 17 - Pratica Professionale.

Presso le Sezioni dell'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

ARTICOLO 18 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale.

**Scheda di valutazione dei risultati delle attività professionali svolte nell'anno dal/dalla
 dipendente..... in qualità di avvocato della avvocatura civica del Comune di Novara
 Sezione.....**

ITEM	Criteri e valutazione
1 Numero cause trattate	Numero degli affari trattati Il punteggio è attribuito assegnando un punteggio proporzionale al numero degli affari trattati. All'avvocato che ha trattato il numero maggiore è assegnato il punteggio massimo pari a 6 punti, agli altri in proporzione.
2 - Complessità delle materie trattate	Grado di complessità determinata dalla novità delle materie oggetto di contenzioso, dall'orientamento giurisprudenziale contrastante, dagli effetti sull'organizzazione, sui programmi dell'Amministrazione, sul potenziale impatto sulla finanza dell'Ente e sull'immagine dell'Ente (<u>complessità elevata</u>): se almeno il 50% delle cause trattate (*) soddisfa quantomeno tre dei requisiti sopra indicati Punti 6 <u>(complessità media)</u> : se le cause trattate (*) che soddisfano quantomeno tre dei requisiti sopra indicati, siano comprese in una percentuale tra il 25% ed il 49.99% del numero complessivo delle cause assegnate. Punti 4 <u>(complessità bassa)</u> : se le cause trattate, che soddisfano quantomeno tre dei requisiti sopra indicati, siano inferiori al 25% del numero complessivo dei casi assegnati Punti 1
3 - vicende processuali	<u>Adeguate</u> : se almeno l'80% (*) delle cause trattate si siano concluse con sentenze a favore della Amministrazione Punti 6 <u>Da migliorare</u> : se le cause che si sono concluse con sentenza favorevole sono pari ad una percentuale compresa tra il 60% e il 79.99% di quelle complessivamente assegnate. Punti 4 <u>Inadeguate</u> : se le cause che si sono concluse con sentenza favorevole sono pari ad una percentuale inferiore al 60%. Punti 1

4 - Interdisciplinarietà degli affari legali oggetto di trattazione	<p>Riguardante una o più materie: civile, penale, amministrativa, tributaria</p> <p>Alta se almeno il 50% delle cause trattate afferisce a due delle materie sopra elencate. Punti 3</p> <p>Media : se le cause trattate che afferiscono ad almeno due delle materie sopra indicate sono pari ad una percentuale compresa tra il 25% e il 49.99% di quelle complessivamente assegnate. Punti 2</p> <p>Bassa: se le cause trattate che afferiscono ad almeno due delle materie sopra indicate sono pari ad una percentuale inferiore al 25%. Punti 1</p>
5 - Puntualità negli adempimenti processuali	<p><u>Adeguato</u>: nel caso in cui almeno il 95% degli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi da parte del Giudice competente o del Dirigente. Punti 6</p> <p><u>Da migliorare</u> nel caso in cui gli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi da parte del Giudice o del Dirigente in una percentuale compresa tra il 70% ed il 94,99%. Punti 4</p> <p><u>Inadeguato</u>: nel caso in cui meno del 70% degli adempimenti processuali siano stati eseguiti senza ritardi e/o rilievi del Giudice o del Dirigente. Punti 1</p>

(*) Precisazione : Per cause trattate vengono considerate sia le nuove cause avviate nel corso d'anno sia le cause oggetto di azioni legali avviate negli anni precedenti e ancora non definite con sentenza o comunque concluse.

Per ciascuno dei fattori considerati, la scala di valutazione del risultato è il seguente:

I compensi professionali da erogare sono così determinato, in relazione alla metrica indicata nella tabella che segue:

adeguato	punteggio conseguito pari o superiore a 18	Il compenso professionale è corrisposto al 100%
da migliorare	punteggio conseguito compreso tra 12.01 e 18 punti	Il compenso professionale è corrisposto in termini proporzionali
non adeguato	punteggio conseguito pari o inferiore a 12 punti	Il compenso professionale non viene corrisposto

Il Dirigente Servizio Avvocatura

Scheda di riparto del Fondo “Compensi Avvocati Dipendenti dovuti a seguito di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite” tra la sezione Civile-Amministrativa e la Sezione Recupero Crediti/Penale

Il Fondo “compensi avvocati Dipendenti Pubblici dovuti a seguito di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite” verrà ripartito tra le due Sezioni sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI RIPARTO	Descrizione criterio riparto	Percentuale riparto
Numero affari trattati che si sono conclusi con sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite	Il criterio è rappresentato dal numero delle sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite, ottenute dalle due Sezioni.	Alla Sezione che ha ottenuto il maggior numero di sentenze favorevoli con compensazione delle spese di lite spetta il 50% del Fondo
Complessità delle materie trattate	Il grado di complessità è determinato dalla novità delle materie oggetto di contenzioso, dall’orientamento giurisprudenziale contrastante, dagli effetti sull’organizzazione, sui programmi dell’Amministrazione, sul potenziale impatto sulla finanza dell’Ente e sull’immagine dell’Ente.	Alla Sezione che ha trattato il maggior numero di cause complesse (così come illustrato nella precedente colonna) spetta il 20% del Fondo
Vicende processuali	Il criterio suddetto afferisce all’esito delle cause complessivamente trattate dalle due Sezioni	Alla Sezione che ha ottenuto il maggior numero di sentenze favorevoli (considerando sia le sentenze con liquidazione delle spese di lite sia quelle con compensazione delle spese di lite) spetta il 20% del Fondo
Interdisciplinarietà degli affari legali oggetto di trattazione	Il suddetto criterio afferisce alla molteplicità delle materie trattate (civile – penale – amministrativa - tributaria) dalle singole Sezioni.	Alla Sezione che ha seguito il maggior numero di cause che abbiano comportato la trattazione di diverse discipline giuridiche (almeno tre tra civile, tributario, penale e amministrativo) spetta il 10% del Fondo